



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio trasporti eccezionali, ponti e piste ciclabili

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

Realizzazione percorso ciclopedonale in Via Vittorio Emanuele Marzotto lungo la S.P.72, tratto dalla Stazione Ferroviaria a Via Daniele Manin in Comune di Fossalta di Portogruaro.

CUP: B87H24002470003

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. Alberta Parolin

Fossalta di Portogruaro

SUPPORTO AL RUP
Arch. Francesca Finco

SP72 Via Vittorio Emanuele Marzotto

PROGETTAZIONE
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.)
Aspetti architettonici: Arch. Loris Collauzzo – Studio PRO.GEST. Fossalta di Port. (VE) (mandatario)
Aspetti idraulici/ambientali: Ing. Marco Lasen – Montebelluna (TV)
Aspetti geologici: Dr. Geol. Alessandro Vidali – San Donà di Piave (VE)

RELAZIONE TECNICA
GENERALE

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'	09/01/2025

1

SCALA: -/---

PREMESSE

Via V.E. Marzotto, titolata con il nome del noto imprenditore che con la sua attività ha contribuito non poco allo sviluppo economico della zona, è una delle principali strade del capoluogo. Fino a non molti anni fa era il collegamento principale con la più popolosa delle frazioni, Villanova Santa Margherita, dove sono ubicate le industrie Zignago.

Essa è ancora di competenza Città Metropolitana di Venezia con il nome S.P. 72.

Con la realizzazione del sottopasso alla linea ferroviaria Venezia Trieste a qualche centinaio di metri dal preesistente passaggio a livello, la maggior parte del traffico è stata dirottata in via Olimpia e via Marzotto è diventata una più tranquilla viabilità locale; complice anche una forte riduzione delle attività commerciali presenti negli anni '80 e '90 del secolo scorso, è ora interessata per lo più dalla circolazione dei residenti e dalla linea dei bus. Il traffico pesante è interdetto salvo autorizzazione particolare.

DESCRIZIONE DELL'INFRASTRUTTURA ALLO STATO ATTUALE

Via Marzotto si sviluppa da nord a sud per una lunghezza di circa 900 m. Essa ha inizio nel centro del capoluogo alla confluenza di via Cavour con via Roma e termina sulla linea ferroviaria Venezia Trieste.

Percorrendola da nord a sud, la larghezza stradale ha un minimo di m. 10,20 nella prima parte tra via Manin e via Visentini e si allarga a m. 11,00 in prossimità delle ex-scuole Visentini, diventa 13,00 m nel tratto prospiciente piazza Garibaldi, oltre 14,00 m avvicinandosi a via Montello per ritornare a 13,00 m da via Montello alla linea ferroviaria.

La via è dotata di impianto di illuminazione su pali, da poco rinnovato con l'adozione di moderne lampade a led e dato in gestione dal Comune ad Ente esterno.



Zona nord di via Marzotto nelle vicinanze del centro

Le condizioni di mantenimento degli asfalti, a parte un breve tratto in prossimità del superamento del canale La Vecchia dove di recente sono stati eseguiti lavori sulla rete fognaria con rifacimento del manto, sono cattive.



Intersezione con via Isonzo in prossimità del canale La Vecchia

Ai lati della via sono presenti marciapiedi in asfalto di larghezza variabile, in condizioni pessime, con buche, cedimenti, abbassamenti.



Tratto a sud di piazzale Garibaldi

Nel tratto tra piazza Garibaldi e la linea ferroviaria, sul lato est, sono presenti sui marciapiedi delle alberature; queste piante, seppure non molto alte, hanno sviluppato una chioma ampia e soprattutto un tronco che nella parte bassa ha un diametro di 40/50 cm, complici le radici hanno provocato ulteriori danni ai marciapiedi.

Lungo la via sono presenti molteplici intersezioni con altre vie secondarie e soprattutto una moltitudine di accessi carrai e pedonali alle residenze e a qualche attività commerciale.

A metà dello sviluppo della via è ubicato un piazzale, denominato Garibaldi, delimitato dalle vie Redipuglia e Trento oltre che dalla nostra via Marzotto, da sempre destinato a parcheggio non regolamentato per i fruitori del vicino bar e dei residenti più prossimi. Quest'area è dotata sul lato ovest di aiuola con alberature e cespugli. Nella parte più ad est è presente invece un grande traliccio metallico di sostegno alla linea elettrica che sorvola la piazza, con aiuola circolare alla base.



Zona a sud in prossimità linea ferroviaria

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede la realizzazione di piste ciclo-pedonali sui due lati di via V.E. Marzotto, con aiuole alberate, posti auto.

Non sono previsti interventi sui sottoservizi se non l' adeguamento e raccordo di pozzetti e caditoie per adeguarsi alla posizione delle piste ciclopedonali e aiuole.

La carreggiata attuale va dai 6,50 m. della parte a nord più vicina al centro storico agli 8 m. nella zona a sud.

Come detto in premessa il traffico a cui è sottoposta la via è limitato e appare superfluo mantenere allo scopo una strada di tali dimensioni. Oltretutto tale disponibilità di spazio invoglia spesso gli automobilisti a percorrerla a velocità sostenuta.

Il progetto prevede perciò una riduzione della carreggiata riducendola a uniformandola per tutto il suo sviluppo a 6,50 m.

Ciò consente di riservare maggior spazio e di garantire migliore sicurezza ai pedoni e cicli, oltre che ricavare qualche posto per il parcheggio delle automobili.

E' prevista quindi la demolizione dei vetusti marciapiedi esistenti su entrambi i lati e la realizzazione al loro posto di percorsi ciclo pedonali di larghezza variabile a seconda della larghezza della sede stradale, comunque compresi tra m. 1,50 e 2,50 circa.

I nuovi percorsi saranno delimitati e protetti da aiuole con cordonate in calcestruzzo e piantumazione di alberature e cespugli.

Partendo da nord, da via Manin alle ex - scuole Visentini, la larghezza della sede stradale disponibile è limitata sviluppando da 10,20 a 11,00 metri; qui si prevede la delimitazione e protezione dei percorsi ciclopedonali con doppia cordonata con larghezza in parte di 40 cm per poter realizzare le piste di m. 1.50, in parte di 50 cm dove la sede stradale si allarga. Si prevede di interrompere a tratti le cordonate in modo da ricavare delle piccole superfici di terreno della dimensione di cm 40 x 200 dove inserire piccoli alberelli (tipo Lagerstroemia) di altezza m. 3.00/3.50 e cespugli.

Proseguendo verso sud la strada si allarga ad oltre 13,00 metri fino all'altezza di piazza Garibaldi, consentendo di ricavare percorsi ciclo-pedonali più ampi, aiuole in cui saranno piantumati alberelli e cespugli, di ricavare qualche parcheggio.

Proseguendo ancora a sud dopo Piazza Garibaldi e fino alla barriera ferroviaria, per una lunghezza di circa m 490, la sede stradale è piuttosto ampia e va dai circa 13,00 m ai 14,50 circa in prossimità di via Montello.

Anche in questo tratto i lavori prevedono la demolizione dei marciapiedi con realizzazione delle piste ciclopedonali in asfalto delimitate da aiuole con cordonate, nuova segnaletica. Lungo il lato est di questo settore sono da tempo presenti dei tigli, alcuni sono stati abbattuti dal fortunale abbattutosi qualche anno fa e di questi se ne prevede il reimpianto. Su lato ovest invece, come nei tratti precedenti, saranno impiantati alberelli alternati a cespugli. Sul lato ovest si prevede la realizzazione di alcuni posti auto, soprattutto in vicinanza di attività commerciali.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Attualmente i percorsi pedonali sono caratterizzati per la presenza di barriere architettoniche, dovute alla mancanza di rampe per il superamento di dislivelli o a criticità che si sono venute a formare a seguito del deterioramento dei materiali con conseguente formazione di scalini, buche, ostacoli in genere.



Barriera architettonica – mancanza di rampa in prossimità di via Alfieri



Barriere architettoniche – superamento canale La Vecchia

Il progetto prevede, con il rifacimento completo dei percorsi pedonali, la risoluzione di queste problematiche. Si rimanda agli elaborati grafici l'illustrazione più dettagliata delle soluzioni previste.

STUDIO DI INSERIMENTO E CONFORMITA' URBANISTICA

Si effettua un'analisi del quadro di riferimento degli strumenti di pianificazione e, in considerazione delle opere previste in progetto, la verifica di coerenza di quest'ultimo con gli strumenti di pianificazione.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO

- PIANO DEGLI INTERVENTI

Nel P.I. Via V.E. Marzotto risulta quasi interamente circondata dalla Z.T.O. di tipo B1 ad eccezione di poche eccezioni nell'area nord del tracciato, che invece risultano in Z.T.O. di tipo A e Fa Istruzione (quest'ultima sul lato meridionale di Via Visentini), oltre ad essere seguita su entrambi i lati da percorso ciclopedonale per tutta la sua lunghezza.

Si segnala inoltre che la strada attraversa un corso d'acqua (con conseguente fascia di rispetto secondo R.D. 368/1940 e R.D. 523/1904) ed è parzialmente compresa – la strada – da un vincolo paesaggistico (art. 142 D.Lgs. 42/2004) nelle estremità sia nord che sud.

Per quanto riguarda Piazza Garibaldi, invece, è compresa nella Z.T.O. Fd Parcheggio, ed è attraversata in lunghezza da un Elettrodotto a media tensione con la relativa Fascia di rispetto.

- PIANO D'ASSETTO DEL TERRITORIO

Secondo il P.A.T., la parte settentrionale di Via V.E. Marzotto è compresa nel centro storico di Fossalta di Portogruaro, inoltre – come già segnalato anche dal P.I. – è anche interessata in piccole porzioni da vincolo paesaggistico.

VERIFICA DI COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Rispetto alle disposizioni del P.I. e del P.A.T., il progetto risulta coerente con le indicazioni fornite e pertanto conforme alle previsioni urbanistiche.

La documentazione infatti prevede la realizzazione di piste ciclabili su entrambi i lati di via Marzotto per tutta la lunghezza, con riferimento all'art. 54 delle N.T.O.

Nelle pagine seguenti si riporta l'estratto del P.I. interessato dall'intervento.

ESPROPRI

Via Marzotto esiste da molto tempo, negli anni sono state edificate varie costruzioni ai suoi lati comprese di recinzioni che si sono adattate alla situazione esistente.

Di fatto oggi, confrontando il rilievo delle aree con la cartografia catastale, risulta che la larghezza della sede stradale reale complessiva di marciapiedi varia da m 10.20 a m 14.60 mentre la larghezza catastale varia da m 8.00 a m 10.00.

Si è provveduto pertanto, per regolarizzare la situazione, ad elaborare un Piano Particellare d'esproprio quale documento di progetto, con stima delle indennità da corrispondere alle proprietà private interessate.

VINCOLI PRESENTI NELL' AREA D'INTERVENTO

Si elencano a seguire i vincoli risultanti dal P.A.T. e P.I.

- **Vincolo paesaggistico** (art. 142 Dlgs 42/2004) presente su PAT e PI (rispettivamente agli art. 8 e 61):
interessa l'area di progetto solamente sulle estremità settentrionale e meridionale.
- **Fascia di rispetto idraulico** (RD 368/1940 e RD 523/1904), descritta dall'art. 60 del PI:
interessa l'area di progetto in corrispondenza del ponte di attraversamento del Canale La Vecchia;
- **Fascia di rispetto dell'elettrodotto** descritta dall'art. 16 del PAT e dall' art. 63 del PI:
interessa l'area di progetto in corrispondenza di Piazza Garibaldi in cui è anche situato un traliccio a sostegno dell'elettrodotto; per questa ragione tutte le opere previste manterranno una distanza adeguata dai cavi;
- **Fascia di rispetto ferroviario**, riportato dall'art. 15 del PAT e dall'art. 62 del PI:
interessa l'area di progetto nell'estremità meridionale secondo le indicazioni del PAT, mentre secondo il PI nessuna parte dell'area di progetto risulta rientrare in questo vincolo; in ogni caso le opere previste risultano conformi alle indicazioni fornite dal PI, in cui figura la realizzazione dei percorsi ciclopedonali.

Si riportano di seguito gli art. del P.A.T. e P.I. che riguardano i vincoli di interesse all'intervento:

ESTRATTI DEL P.A.T.

ART. 8 – VINCOLO PAESAGGISTICO E MONUMENTALE DLGS 42/2004

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 10

D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 11

D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 42

D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 134

D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142

L. n. 1766/1927 "Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia".

LR n. 31/1994, "Norme in materia di usi civici".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

2. Tav. 2 "Carta delle invarianti"

3. I vincoli ricognitivi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tav. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono:

a) i vincoli paesaggistici ex L. 431/1985 sui corsi d'acqua:

- **canale Lugugnana**;

- canale Taglio nuovo.

b) le zone boscate ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lettera g) DLgs 42/2004:

c) i vincoli monumentali ex L. 1089/1939 sugli immobili:

- Villa Mocenigo (Alvisopoli);

- Villa Sidran (Fossalta di Portogruaro);

- antica chiesetta di Santa Cristina (Gorgo).

d) il vincolo paesaggistico ex 1497/1939:

- quercia secolare di Villanova Sant'Antonio.

e) i vincoli di destinazione agrosilvopastorale sulle terre gravate da usi civici, sottoposte alle disposizioni di cui all'Art. 142, lett. h) del citato DLgs n. 42/2004.

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al DLgs n. 42/2004:

- a) i corsi d'acqua di cui al comma precedente, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (Art. 42, lett. c, DLgs n. 42/2004), ad esclusione delle aree che erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 (DLgs n. 312);
- b) le zone boscate individuate ai sensi dell'Art. 142, lett. g) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- c) il vincolo monumentale ex 1089/1939 (Art. 10, DLgs n. 42/2004);
- d) il vincolo paesaggistico ex 1497/1939.

DIRETTIVE

5. Il PI recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

6. Il PI, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori monumentali, archeologici e paesaggistici degli elementi oggetto di vincolo, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:

- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e le indicazioni della DGRV n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali

ESTRATTI DEL P.I.

ART. 60 – FASCIA DI RISPETTO IDRAULICA

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal RD 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica, e dal RD 523/1904 per corsi d'acqua pubblici:

- allacciante Lugugnana - Taglio Nuovo;
- allacciante Taglio Nuovo – Perinello;
- canale Acquador;
- canale Bisson;
- canale Bonifica Stucky;
- canale Boscatto I;

- canale Boscatto II;
- canale Cesiol;
- canale Consorziale Paolina;
- canale Fratta;
- **canale La Vecchia**;
- canale Laghi;
- canale Le Prese;
- canale Lugugnana;
- canale Novedi;
- canale Penne;
- canale Perinello Delle Cannelle;
- canale Roggiuzza;
- canale Stiago;
- canale Taglio Nuovo;
- canale Taglio Vecchio;
- canale Valadis;
- collettore Fondi Alti;
- collettore Levante;
- roggia Canalotto;
- roggia Di Ros;
- scolina laterale Strada Taglio;
- scolina laterale Strada Via Molinovo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo vige una fascia di rispetto in edificabile di m. 10 (dieci) dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali, riducibili a m. 4 (quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra. Tali fasce vengono misurate a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua.

Su tutte le opere in gestione al Consorzio, anche non individuate ai sensi del presente Articolo, qualsiasi intervento all'interno della fascia di 10 m lateralmente ai canali è sottoposto a specifica valutazione da parte del Consorzio di Bonifica.

3. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di:

- uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato);
- una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).

4. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti:

- a) gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del DPR. n. 380/2001 e ssmmii;
- b) gli ampliamenti che:
 - non sopravanzino verso il bene tutelato rispetto agli allineamenti esistenti;
 - non impegnino il fronte per una estensione lineare superiore al 20% dell'affaccio esistente e comunque non maggiore di m. 10 (dieci).

ART. 61 – FASCIA DI TUTELA IDRAULICA E AMBIENTALE

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti:

a) le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per i corsi d'acqua principali per caratteristiche ecologico-ambientali, vincolati ai sensi dell'Art. 41 LR 11/2004:

- Canale Fratta;
- **Canale Lugugnana;**
- Canale Valadis;
- Canale Paolina;
- Canale Laghi;
- Canale Roggiuzza;
- Canale Taglio Nuovo;
- Canale Taglio Vecchio;
- Canale La vecchia;
- Canale Bisson;
- Canale Penne;
- Roggia Canalotto;

b) le aree di preminente interesse ecologico-ambientale e paesaggistico.

PRESCRIZIONI

2. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il PI dispone che i corsi d'acqua e le aree di pregio ambientale di cui al presente Art. con relative fasce di tutela, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata (ZTO A, B, C, D, F) e dei nuclei residenziali in ambito agricolo (ZTO E4), siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

a) è vietata:

- la realizzazione di nuove costruzioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti;
- la trasformazione dello stato dei luoghi incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del PI e della pianificazione sovraordinata;

b) è consentito:

- l'ampliamento degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali vigenti, compatibilmente con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché non sopravanzino il fronte esistente in fascia di rispetto idraulica di cui al precedente articolo;
- la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc,
- la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione ed incremento della connettività ecologica secondo quanto riportato nel Prontuario Qualità Ambientale;

c) è obbligatoria:

- la conservazione del carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fossi e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;

3. All'esterno del limite di non edificazione come individuato nelle Tavole di progetto del PI è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, fatto salvo l'ampliamento degli edifici esistenti come disciplinato dalle norme specifiche della ZTO di appartenenza.

ART. 62 – FASCIA DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIA

DEFINIZIONE

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale e ferroviaria non sono edificabili, ma sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo gli indici di edificabilità delle stesse.

2. Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate a:

- realizzazione di parcheggi;
- realizzazione di nuove strade;
- ampliamento di strade esistenti;
- creazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- realizzazione di barriere antirumore;

- realizzazione di impianti di distribuzione carburante;
nel rispetto della normativa vigente e delle presenti NTO.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Per gli edifici esistenti, nelle fasce di rispetto stradale e ferroviaria è consentita la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001, nonché gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, previsti dalla corrispondente normativa di zona, purché l'ampliamento non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto e previo parere dell'ente proprietario della strada o della ferrovia.

5. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

ART. 63 – FASCIA DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PI individua il tracciato e le fasce di rispetto:

a) degli elettrodotti ad alta tensione di seguito elencati:

- 380 kV, "Salgareda - Planais", Terna S.p.A.;

- 132 kV, "Levada - Latisana cd Zignago", Terna S.p.A.;

- **132 kV, "Portogruaro - S.G. Nogaro", Ferrovie S.p.A.**

b) del metanodotto che si sviluppa con andamento Nord-Sud nella porzione occidentale del territorio comunale fino allo stabilimento Zignago.

c) delle aree di sedime degli impianti di sollevamento e depurazione autorizzati che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo ubicati a:

- sud-est di Fossalta di Portogruaro, immediatamente a nord della strada statale n. 14 "Triestina";

- sud-ovest di Villanova Santa Margherita (Via Zecchina).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Elettrodotti e Metanodotti

2. La localizzazione di nuovi elettrodotti e metanodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti, ed in particolare della L. 36/2001 e del DPCM 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

3. All'interno delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 24.11.1984 e smi: tutti gli interventi edilizi sono comunque soggetti al preventivo nulla-osta del gestore.

4. L'individuazione effettiva delle fasce di rispetto degli elettrodotti nelle tavole dei vincoli del PI è convenzionale. L'esatta determinazione è indicata direttamente dal gestore con le modalità previste dal DM 29.05.2008 che cautelativamente garantiscono, all'esterno della fascia individuata, il non superamento dei valori di qualità di 3micro tesla previsti dal DPCM 8.07.2003.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, ospedali e luoghi adibiti a permanenza di persone oltre le quattro ore giornaliere.

6. Per le cabine elettriche, sia primarie che secondarie, i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 3micro tesla valutato ai ricettori, secondo le indicazioni del DPCM 8.07.2003.

7. Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tali fasce di rispetto sono ammessi, se conformi alle altre norme di piano:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e smi, nonché la dotazione di servizi igienici, la copertura di scale esterne e le costruzioni pertinenziali prive di autonoma funzionalità, purché non comportino aumento delle unità immobiliari e/o l'avanzamento verso l'elettrodotto o il metanodotto da cui ha origine il rispetto;

b) i cambi di destinazione d'uso in garage, magazzini o depositi non presidiati;

c) la demolizione con ricostruzione in area agricola adiacente, con il mantenimento delle volumetrie e delle destinazioni d'uso e nel rispetto dei seguenti principi: vincolo;

- collocare il nuovo fabbricato immediatamente all'esterno della fascia di rispetto;

- evitare il frazionamento degli aggregati e/o dei fabbricati.

8. La demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti, finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NTO.

i".

ART. 15 – VIABILITÀ E FERROVIE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

DLgs 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada"

DPR 11.07.1980, n. 753, Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Piano Regionale Trasporti del Veneto.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia, approvato con D.G.R. n. 3359 del 30.12.2010 e Delibera Giunta Provinciale n. 8 del 01/02/2011

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Tav. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

2. Tav. 4.1 "Carta della trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Trattasi di aree costituenti il sedime della infrastruttura della rete ferroviaria Venezia-Trieste e le relative fasce di protezione e rispetto e del sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto, esternamente al perimetro dei centri abitati e delle ZTO non agricole (A, B, C, D, E4, F), classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:

a) viabilità sovracomunale: sono le autostrade e le reti di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa categoria:

- Autostrada A4 Venezia-Trieste;

- Strada Statale n. 14 "Triestina";

b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria i tratti delle:

- Strada Provinciale n. 73 "Portogruaro-San Michele al Tagliamento", che collega da Ovest a Est i centri di Portogruaro, Gorgo, Fratta, Alvisopoli e San Michele al Tagliamento;
- Strada Provinciale n. 72 "Portogruaro-Alvisopoli", che collega da Nord a Sud i nuclei di Alvisopoli, Fossalta di Portogruaro, Villanova Sant'Antonio e Villanova Santa Margherita;
- Strada Provinciale n. 92 "Fossalta di Portogruaro-Fratta", che sviluppandosi a Ovest del capoluogo comunale, mette in connessione la strada provinciale n. 73 e la strada statale n. 14.

c) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;

d) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.

e) viabilità interpoderale: comprende le strade interpoderali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE

4. Il PI completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

5. Il PI recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, DLgs 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

6. Il PI individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. A norma dell'Art. 37 della LR n. 11/2004 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della LR n. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

8. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

ART. 16 – RETI TECNOLOGICHE PRINCIPALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Legge n. 36 del 22.02.2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"

DLgs n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"

DPCM 08.02.2003

Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977

Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993, "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti".

DM Interno 24.11.1984

Ministero Ambiente, DM 29 maggio 2008, "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"

Ministero Sviluppo Economico, DM 17 aprile 2008, "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

1. Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Trattasi delle fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione di seguito elencati:

- 380 kV, "Salgareda - Planais", Terna S.p.A.;

- 132 kV, "Levada - Latisana cd Zignago", Terna S.p.A.;

- **132 kV, "Portogruaro - S.G. Nogaro", Ferrovie S.p.A.**

e del metanodotto che si sviluppa con andamento Nord-Sud nella porzione occidentale del territorio comunale fino allo stabilimento Zignago.

DIRETTIVE

3. Il PI aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all'edificazione.

4. Il PI provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela da elettrodotti e gasdotti anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. La localizzazione di nuovi elettrodotti e gasdotti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L 36/2001, del DPCM 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.


6. In linea con quanto indicato all'interno del PTCP di Venezia (Art. 34 delle NTA del PTCP):

a) nella costruzione di nuove linee elettriche e nella sostituzione di quelle esistenti si dovrà privilegiare la posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni, in particolar modo se gli interventi ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale. Dovranno essere utilizzati, per quanto possibile e se non ricadenti nelle zone soggette a vincolo ex D.Lgs 42/2004 i corridoi infrastrutturali esistenti. Qualora non sia possibile la soluzione in cavo interrato dovrà essere posta particolare cura all'inserimento paesaggistico delle nuove linee elettriche;

b) nelle modifiche delle linee esistenti si privilegerà la trasformazione delle linee elettriche da aeree a interrate.

7. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.






Estratto PIANO INTERVENTI

VINCOLI E FASCE DI RISPETTO:

-  Vincolo monumentale Parte II D.Lgs 42/2004
-  Albero monumentale vincolato art. 136 D.Lgs 42/2004
-  Vincolo paesaggistico art. 142 D.Lgs 42/2004 (art. 57)
-  Fascia di tutela idraulica art. 41 LR 11/2004 (art. 61)  Idrografia
-  Rispetto ferroviario e stradale (art. 62)
-  Fascia di rispetto ferroviario (art. 62)
-  Fascia di rispetto cimitero (art. 64)
-  Fascia di rispetto cava (art. 65)
-  Fascia di rispetto depuratore (art. 63)
-  Elettrodotto e Fascia di rispetto elettrodotto (art. 63)
-  Metanodotto e Fascia di rispetto metanodotto (art. 63)
-  Fascia di rispetto idraulica RD 368/1940 e Rd 523/1904 (art. 60)
-  Fascia di tutela ambientale-paesaggistica (art. 51)
-  Aree oggetto di Variante verde LR 04/2015  filari alberi alto fusto
-  Percorsi ciclopedonali (art. 54)



Estratto PAT 2013 – TAVOLA 1
 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE		ALTRI ELEMENTI	
Art. 12	Ambito naturalistico di livello regionale (art. 19, N.d.A. FTRC)	Art. 15	Viabilità / Fascia di rispetto
Art. 13	Area a Pericolosità Idraulica (P.A.I.)	Art. 15	Ferrovia / Fascia di rispetto
	P3 - Area a elevata pericolosità idraulica (P.A.I. Lemene)	Art. 10	Elettrodotto / Fascia di rispetto
	P2 - Area a media pericolosità idraulica (P.A.I. Lemene)	Art. 10	Interdotto / Fascia di rispetto
	P1-L - Area a moderata pericolosità idraulica (P.A.I. Lemene)	Art. 17	Servizio militare
	P1-T - Area a moderata pericolosità idraulica (P.A.I. Tagliamento)	Art. 18	Depuratore / Fascia di rispetto
Art. 14	Centro storico - Attive Regionali dei Centri storici	Art. 19	Centro / Fascia di rispetto
		Art. 20	Idrogate
		Art. 21	Impianto di comunicazione ad uso pubblico
		Art. 22	Allevamento zootecnico

legenda

Limite amministrativo Fossalta di Portogruaro

RETE NATURA 2000

VINCOLI

Art. 10

Sito di Interesse Comunitario - SIC IT3250044
"Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio
e rogge limitrofe - Cave di Cinto Cosmeggiori"


Art. 8 ***** Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua (art. 142, lett. c)

Art. 8  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boscate (art. 142, lett. g)


Art. 8  Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 - ex L. 1089/39

Art. 8  Quercia monumentale D.Lgs. 42/2004 - ex L. 143/39

Art. 9  Vincolo storico O.P.C.M. 3274/2003 (3)



Estratto PAT 2013 – TAVOLA 3
CARTA DELLE FRAGILITA'



Arch. Loris Collauzzo

